

nexteco
gestione progetto ambiente



La disciplina dell'AUA

www.nexteco.it

L'inquadramento normativo



Il 13 marzo 2013, è stato emanato il D.P.R. n. 59 recante il
Regolamento della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale al fine di semplificare e ridurre gli oneri per le PMI –
Piccole e Medie Imprese

Questi gli articoli più importanti:

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Atti sostituiti dall'AUA
- Art. 4 – Procedura per il rilascio
- Art. 5 – Modalità di rinnovo
- Art. 6 – Modifiche
- Art. 8 – Oneri istruttori e tariffe



Art. 1 – Ambito di applicazione




Si applica	NON si applica
<ol style="list-style-type: none">1. alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni € (PMI)2. alle imprese di cui sopra NON soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	<ol style="list-style-type: none">1. alle imprese soggette ad AIA2. ai progetti sottoposti a VIA, qualora essa sostituisca tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale3. ai procedimenti unici di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 (autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti)4. alle autorizzazioni uniche per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (autorizzazioni ex-art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e PAS ex-D.Lgs. 28/2011)5. agli interventi di bonifica di cui all'art. 242 del Codice dell'ambiente6. alle procedure di concessione per uso di beni demaniali, quali, ad esempio, le acque pubbliche

Art. 2 – Principali definizioni



- **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):** il provvedimento rilasciato dal SUAP, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3.
- **Autorità competente (A.C.):** la provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA
- **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del DPR 160/2010.
- **Modifica:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impresa o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente
- **Modifica sostanziale:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente

Art. 3 – Atti sostituiti dall'AUA/1



fonte Portale Rifiuti Speciali

Art. 3 – Atti sostituiti dall'AUA/2



La domanda di AUA va presentata nel caso in i soggetti richiedenti siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei provvedimenti elencati. E' possibile **non** avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (utilizzo reflui, nuda osta acustico e trattamento rifiuti), ovvero ad autorizzazione di carattere generale (emissioni), ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.


Vantaggi:

Minori costi
organizzativi



Durata
dell'autorizzazione
di 15 anni


Art. 4 – Procedura per il rilascio



Art. 5 – Modalità di rinnovo



- La domanda va presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza**. Si può far riferimento a documentazione già in possesso dell'AC nel caso in cui le condizioni di esercizio siano rimaste immutate
- Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo l'esercizio dell'attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore
- L'AC può imporre rinnovo o revisione prima della scadenza se le prescrizioni in autorizzazione pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti o se lo esigono nuove disposizioni comunitarie





- Il gestore che intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto lo **comunica all'AC**
- Se AC non si esprime **entro 60 gg**, il gestore **può procedere** alla modifica (giudicata quindi non sostanziale)
- Se l'AC ritiene che la **modifica** comunicata è **sostanziale**, in 30 gg ordina al gestore di **presentare una domanda** di autorizzazione e la modifica non può essere effettuata sino al rilascio della **nuova autorizzazione**

Modifica



Modifica
sostanziale

Art. 8 – Oneri istruttori e tariffe



- E' previsto che gli oneri relativi ai procedimenti AUA siano a **carico del gestore**
- Non si fa riferimento all'emanazione di un decreto specifico. E' consigliabile di volta in volta verificare con il SUAP del Comune di riferimento l'importo complessivo dell'istruttoria.
- In ogni caso, gli oneri **non possono eccedere** quelli già previsti prima dell'entrata in vigore del regolamento per i singoli procedimenti di cui all' Art. 3





I moduli per la presentazione della domanda di AUA sono normalmente scaricabili dal sito web della Provincia di riferimento.

Al modulo di richiesta vero e proprio vanno allegati i moduli relativi agli aspetti ambientali coinvolti nel singolo procedimento i quali indicano tutti i documenti/elaborati necessari alla corretta presentazione della domanda.

Informazioni richieste:

- dati del gestore
- dati del referente AUA
- dati della ditta/società/impresa
- dati dell'impianto/stabilimento/attività





- Il regolamento che disciplina l'AUA non introduce alcuna disposizione sanzionatoria
- Fino ad una eventuale diversa disposizione nazionale, continuano a valere le **normative settoriali**
- Si ritengono quindi applicabili le sanzioni previste dalle disposizioni settoriali che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA





Considerando le tipologie di impatti più frequenti, i **temi ambientali di maggiore interesse** sono:



Scarichi idrici



Emissioni in atmosfera



Inquinamento acustico



In base all'origine:	In base al corpo recettore:
Acque reflue domestiche	Pubblica fognatura
Acque reflue industriali	Corpo idrico superficiale
Acque reflue urbane	Sottosuolo
Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche	Suolo o strati superficiali del sottosuolo

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla Parte III del D.

L.gs 152/2006 e s.m.i.



- Scarico sul suolo: **vietato**, salvo deroghe previste dalla normativa (necessario convogliamento o destinazione al riutilizzo degli scarichi esistenti)
- Scarico nel sottosuolo: **vietato**, con possibilità di autorizzazione in deroga (necessario convogliamento o destinazione al riciclo, riutilizzo o utilizzazione agronomica degli scarichi esistenti)
- Scarico in acque superficiali:
 - Se industriali: devono rispettare i valori-limite di emissione fissati dalla normativa, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità
 - Se urbane: devono rispettare i valori-limite di emissione ed essere sottoposti a trattamento
- Scarico in rete fognaria:
 - Se acque domestiche: sempre ammesso, purchè osservino regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente
 - Se acque industriali: è sottoposto alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità d'ambito competente



(DCR Veneto 107/2009 e s.m.i. - Piano di Tutela delle Acque)
L' art. 39 delle NTA individua **3 casistiche** (contenute nei commi 1, 3 e 5) in cui collocare le acque meteoriche a seconda della tipologia di superficie dilavata

In ordine decrescente di pericolosità, le attività soggette a dilavamento da acque meteoriche richiedono:

- Comma 1: autorizzazione “qualitativa” allo scarico per prima e seconda pioggia (competenza Provincia)
- Comma 3: autorizzazione “qualitativa” allo scarico solo per prima pioggia (competenza Provincia)
- Comma 5: nessuna autorizzazione “qualitativa” allo scarico (competenza Comune)





Sono esclusi dalla procedura AUA gli **scarichi domestici recapitanti in fognatura** che sono di competenza del gestore della fognatura

Tutte le altre tipologie di scarico rientrano nel procedimento di AUA, ma l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione varia a seconda dei casi:

- a) Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche che non recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e art.22 L.R. 7/2000 è competente il Comune;
- b) Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 e art. 125 del D.Lgs. 152/2006 è competente il gestore del servizio idrico integrato;
- c) Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che non recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 e art. 125 del D.Lgs. 152/2006 è competente la Provincia.

Emissioni in atmosfera – classificazione



Le attività responsabili di emissioni in atmosfera possono sostanzialmente essere divise in fasce di emissione crescente:

- A. **“emissioni scarsamente rilevanti”** che si riferiscono all’art. 272 comma 1 (del DLgs 152/2006) (ristoranti, parrucchieri, meccanici...) ed elencate alla parte I dell’allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006.
- B. **emissioni “a ridotto inquinamento”** che si riferiscono all’art. 272 comma 2 (carrozzerie, falegnami, ecc.) ed elencate alla parte II del precedentemente nominato allegato IV, per le quali è possibile l’adesione all’autorizzazione di carattere generale
- C. **emissioni normali** per cui si deve richiedere un’autorizzazione in procedura ordinaria. Queste che sono tutte le attività con emissione che non ricadono nei due elenchi precedenti.
- D. **emissioni presumibilmente ingenti**, relative a industrie grandi (che il SUAP non tratta MAI) del tipo dell’ILVA di Taranto, della centrale di Civitavecchia, delle grandi industrie manifatturiere, ecc., per cui il titolo autorizzativo è l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

I punti B. e C. rientrano di norma nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale




Deroga	Esclusione
<p>1. “emissioni scarsamente rilevanti” che si riferiscono all’art. 272 comma 1 (del DLgs 152/2006) (ristoranti, parrucchieri, meccanici...) ed elencate alla parte I dell’allegato IV alla parte V del DLgs 152/2006</p> <p><u>Modalità di deroga:</u> si richiede una dichiarazione di inizio attività. La dichiarazione è valida per tutta la durata dell’attività, a meno di variazioni riguardo a quanto dichiarato</p> <p>2. emissioni “a ridotto inquinamento” che si riferiscono all’art. 272 comma 2 (carrozzerie, falegnami, ecc.) ed elencate alla parte II del precedentemente nominato allegato IV</p> <p><u>Modalità di deroga:</u> le aziende possono aderire alla “Autorizzazione in via Generale” (AVG), una sorta di «protocollo operativo» che l’azienda decide di osservare</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Impianti di cui all’art. 269, comma 14 del T.U.A. non sono sottoposti ad alcuna autorizzazione.2. Dichiarazioni in Deroga (art. 272 DM 152/06) non sono motivo di richiesta di AUA.3. Autorizzazioni Generali (AVG): se l’impianto/stabilimento/attività è soggetta esclusivamente a Autorizzazioni Generali e/o a comunicazioni, non è necessario richiedere l’AUA, ma è facoltativo (in ogni altro caso in cui l’attività è soggetta anche ad altre autorizzazioni, l’AVG va richiesta all’interno del procedimento AUA)4. Autorizzazioni Specifiche: l’autorizzazione alle emissioni va sempre richiesta all’interno della richiesta di AUA, a meno che l’impianto/stabilimento/attività non ricada all’interno di altri procedimenti unici di autorizzazione




Le emissioni di cantiere sono suddivisibili in polveri e fumi.

Le emissioni da stabilimenti fissi dotati di camini (non rientranti tra le attività in deroga) richiedono l'**Autorizzazione alle emissioni** (di cui all'art. 269 del TUA) , pertanto **rientrano nella disciplina dell'AUA**.

Per tutte le **altre attività** di cantiere, si ritiene che esse non rientrino nell'ambito di applicazione della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e dunque **non siano soggette ad autorizzazione preventiva** alle emissioni in atmosfera (in quanto, tra l'altro, un cantiere non è considerato un impianto «stabile»)



Emissioni in atmosfera – accorgimenti



Polveri	Gas di scarico
<ul style="list-style-type: none">• predisposizione di una recinzione al perimetro del cantiere• tutti i carichi di materiali inerti o polverulenti in grado di disperdersi durante il trasporto dovranno essere coperti e/o inaffiati• limitazione della velocità massima di transito degli automezzi• pulizia degli pneumatici;• manutenzione e inaffiamento delle piste di cantiere	<ul style="list-style-type: none">• revisione periodica dei veicoli a motore• utilizzo di dispositivi post-trattamento per i motori diesel (catalizzatore ossidante e FAP – Filtro Anti Particolato)





Macchinari rumorosi

Indicazione dei macchinari utilizzati e dei relativi valori di Lwa



Controlli

Vigilare sul rispetto delle regole impartite



Informazioni

Da rendere alla popolazione esposta ai rumori



Misure di mitigazione

Adozione di schermi protettivi o tecniche di lavorazione alternative



Ricettori coinvolti

Valutazione dell'area di lavoro e quantificazione dei ricettori interessati dai rumori generati



Fasce orarie

Autorizzazioni in deroga ai limiti, ai sensi dell'art. 11 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n 38/110/Leg., o nel rispetto dei Regolamenti locali



Inquinamento acustico – criterio differenziale



(Art. 2 DM 11 dicembre 1996)

Si applica ai cosiddetti «**impianti a ciclo produttivo continuo**»:

- quelli in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Nella domanda di AUA va espressamente indicato se l'attività in questione è soggetta all'applicazione di tale criterio.

Per le **attività di cantiere**, non rientrando nella categoria sopra citata, non si applica il criterio differenziale.





Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)

NON serve...	Serve...
...in caso di attività a «bassa rumorosità» elencate nell'Allegato B del medesimo decreto (47 attività)	...in caso di attività di cui all'Allegato B che utilizzino impianti di diffusione sonora e/o svolgano manifestazioni con diffusione di musica e in caso di tutte le altre attività

Per tutte le attività non elencate nell'Allegato B la DPIA:

- Può essere resa mediante **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 8, comma 5, legge 447/1995) nel caso in cui le emissioni non superino i limiti stabiliti dal **documento di classificazione acustica** del territorio comunale di riferimento
- Va predisposta da un **tecnico competente in acustica ambientale** e presentata (o, nel caso, allegata alla domanda di AUA) in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento



Nel caso di **attività di cantiere temporanee**, la documentazione di previsione di impatto acustico è necessaria anche ai fini della richiesta di **autorizzazione in deroga** ai limiti acustici.

Di norma, l'autorizzazione ha validità fino a 6 mesi. Nel caso in cui le lavorazioni si protraggano, può essere richiesta una proroga.

Le fonti principali di rumore in un cantiere sono le seguenti:

- attrezzature ad energia pneumatica
- motori a combustione interna
- transito di mezzi pesanti;
- utilizzo di martelli pneumatici e macchine operatrici fisse e mobili
- utilizzo di macchine per pali di fondazione



Inquinamento acustico – accorgimenti



Le macchine/apparecchiature utilizzate devono essere:

- in buon stato di manutenzione e conformi alla normativa vigente
- utilizzate in modo corretto
- utilizzate in modo da evitare la sovrapposizioni di lavorazioni ad alto impatto acustico
- collocate alla maggiore distanza possibile da locali sensibili al rumore (spazi interni di cantiere in zone delimitate e schermate acusticamente da barriere fonoassorbenti)
- usate solo nell'ambito dell'esercizio del cantiere e negli orari consentiti
- mantenute in funzione solo quando necessario





Per qualsiasi informazione, non
esitare a contattarci al

0445 401479

...o scriverci a

info@nexteco.it





nexteco
gestione progetto ambiente
www.nexteco.it